

CITTA' DI CARIGNANO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

OGGETTO :

TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI AL DPR N. 158/1999 DAL 1^o GENNAIO 2004 E SUA GESTIONE.

L'anno duemilaquattro addì dieci del mese di febbraio alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i signori:.

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
TAMIETTI Antonio	SINDACO	P	
TROTTA Gerardo	CONSIGLIERE	P	
PAPA Tonino	CONSIGLIERE	P	
COLOMO Eligio	CONSIGLIERE	P	
NEGRO Odilia	CONSIGLIERE	P	
NOVAJRA Ada	CONSIGLIERE	P	
PIOLA Maria Vittoria	CONSIGLIERE	P	
ODDOLO Osvaldo	CONSIGLIERE	P	
FROSSATI Roberto	CONSIGLIERE	P	
BECCHIO Pietro Luigi	CONSIGLIERE	P	
FACTA Pierluigi	CONSIGLIERE	P	
BORDINO Alessandra	CONSIGLIERE	P	
CORPILLO Mauro	CONSIGLIERE	P	
COSSOLO Marco	CONSIGLIERE	P	
ALBERTINO Giorgio	CONSIGLIERE	P	
FERAUDO Miranda	CONSIGLIERE	P	
MARGARIA Roberta	CONSIGLIERE	P	
T O T A L E		17	00

Assume la presidenza il Signor TAMIETTI Antonio.

Assiste alla seduta il Segretario comunale dr. Valter ROLANDO suppl..

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relazione l'ass. COLOMO riferendo quanto segue:

In data 20/12/1978 con D.P.G.R. del Piemonte n. 8689/78 in data 20/12/1978 è stato costituito il Consorzio Intercomunale Torino Sud, al quale il Comune di Carignano ha aderito con atto consiliare n. 43 in data 6.6.1991.

Il suddetto Consorzio, avente inizialmente funzioni essenzialmente politico-amministrative, veniva ricostituito in Azienda Speciale Consorziale nell'anno 1996, con singole deliberazioni dei Consigli Comunali (convenzione stipulata in data 16-18 e 25 ottobre 1996 con scrittura privata non autenticata) in quanto i Comuni che lo componevano avevano ravvisato nella fattispecie del Consorzio – Azienda Speciale di cui all'art. 25 della Legge 142/90 la forma maggiormente idonea per la gestione consorziata di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti prodotti sul loro territorio. Nonostante tale natura giuridica, tuttavia, come confermato anche nelle premesse della deliberazione dell'Assemblea del C.I.T.S. n. 17 in data 17 novembre 2003 "Progetto di trasformazione in attuazione della L.R. 24/2002. Approvazione linee.", "...non si è mai dotato di un vero e proprio apparato aziendale produttivo e non è quindi possibile procedere all'adeguamento" (in base alla) "L.R. 24/2002 con trasformazione dell'intera azienda in S.p.A. ... e la costituzione ex novo del Consorzio di Bacino;"

In base a quanto testè detto, i Comuni costituenti il Consorzio in oggetto, dovendosi adeguare alla citata legge regionale (art. 9, "1. La gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 22/1997, avviene in ambiti territoriali ottimali ...", "2. Gli ambiti territoriali ottimali sono.... suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai programmi provinciali...", "3. I Comuni compresi nei bacini assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.") e rientrando di fatto in un unico bacino in base all'attuale programmazione provinciale, con la citata deliberazione assembleare hanno previsto di effettuare la costituzione del Consorzio di Bacino che tutti li ricomprende, per scissione dal Consorzio Intercomunale Torino Sud, con assorbimento della parte di struttura di quest'ultimo, funzionale all'assolvimento dei compiti di governo e coordinamento, in tale nuovo Consorzio. Quest'ultimo prenderà il nome di "Consorzio valorizzazione rifiuti 14": in data 28 novembre 2003, con deliberazione Assemblea CITS n. 20 è stata approvata la costituzione di quest'ultimo, quale consorzio obbligatorio di bacino ai sensi e per gli effetti della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24, art. 11 "1. I Comuni appartenenti allo stesso bacino assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui all'art. 10 comma 1," (cioè, quelli di gestione dei rifiuti urbani) "attraverso Consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000", "3.I Consorzi di Bacino già costituiti adeguano i propri statuti e la propria convenzione entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dello schema tipo di convenzione e statuto.". La competenza per tale adeguamento spetta alla medesima assemblea del Consorzio Torino Sud, in base al combinato disposto degli articoli del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267:

- 31, cc. 7 e 8 (i quali contemplano, rispettivamente, la possibilità che la legge dello Stato preveda la costituzione di consorzi obbligatori con attuazione demandata a leggi regionali, e l'applicazione a consorzi che gestiscono attività di cui all'art. 113 bis, delle norme previste per le aziende speciali),
- 115 (contemplante trasformazione delle aziende speciali in società per azioni), cc. 7 (che prevede la possibilità di scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa) e 7 bis, come inserito dall'art. 35, c. 12, lett. d) della L. 448/2001 ("Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei Consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile...": trattasi dei "consorzi-azienda", tipologia nella quale rientra il CITS),

in rapporto all'articolo 20 della L.R. 24/2002: "1. Le assemblee dei consorzi per la gestione dei rifiuti urbani, che svolgono anche le funzioni amministrative di governo, deliberano la trasformazione di cui

all'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), per scissione e destinazione a società di capitali di nuova costituzione dei complessi aziendali aventi ad oggetto la gestione delle attività di cui all'articolo 10, nonché la conseguente limitazione dell'oggetto sociale del consorzio alle funzioni di governo ai sensi dell'articolo 11." (L'art. 35 c. 8, prevede che gli enti locali trasformino le proprie aziende speciali ed i consorzi di cui all'art. 31, c. 8, del d.lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 115 di tale medesimo decreto legislativo).

Dopo l'avvenuta costituzione del menzionato Consorzio Obbligatorio di Bacino (COVAR 14), con approvazione di Statuto e Convenzione (e successivo assorbimento da parte di quest'ultimo della struttura dell'attuale Consorzio Intercomunale Torino Sud, funzionale all'assolvimento dei compiti di governo e coordinamento spettanti al COVAR 14), per la gestione dei compiti spettanti al nuovo Ente sono previste le seguenti fasi.

1) Dal punto di vista organizzativo:

- la costituzione di una società di capitali, a prevalenza pubblica, per la realizzazione e gestione degli impianti con assorbimento di parte delle competenze e della struttura operativa (mezzi strumentali, personale, rapporti contrattuali in essere) dell'attuale Consorzio;
- l'eventuale costituzione di una società di capitali, a maggioranza pubblica per la gestione di attività inerenti i rifiuti, la tariffa, il numero verde ed altro, con assorbimento di parte delle competenze e della struttura operativa dell'attuale Consorzio;
- l'affidamento in appalto dei Servizi di Igiene Urbana e in subordine previa una valutazione costi-benefici, acquisizione di quote di una società a totale capitale pubblico operante nell'ATO di riferimento.

2. Dal punto di vista amministrativo:

- la predisposizione del Regolamento per l'applicazione della tariffa gestione rifiuti,
- del contratto dei servizi,
- del piano finanziario con calcolo della tariffa,
- l'affidamento al COVAR 14 della gestione della tariffa.

I primi tre adempimenti spetteranno al Consorzio, l'ultimo ai singoli Comuni consorziati. Detto affidamento potrà essere deliberato quale atto fondamentale di indirizzo da parte dei singoli Consigli Comunali, nel momento in cui le Amministrazioni scelgano la prima, tra le due seguenti alternative:

- A) gestione consortile del ciclo integrato del rifiuto, intesa come funzione normativa e regolamentare di raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, e conseguente predisposizione del Piano Finanziario e della Tariffa a copertura dei costi del servizio rifiuti solidi urbani, riservando alla Giunta del singolo Comune l'approvazione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, ultimo capoverso del nuovo Statuto Consortile, e affidandone la riscossione al Consorzio,
- B) titolarità della tariffa rifiuti solidi urbani (o della Tarsu) in capo al singolo Comune, con conseguente approvazione e riscossione riservate a quest'ultimo: il Consorzio di bacino provvede solamente alla funzione normativa e regolamentare ed alla gestione per il servizio di raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ricevendo il corrispettivo per quest'ultima da parte del medesimo Comune.

Indipendentemente dalla scelta che verrà operata a favore dell'una o dell'altra delle suddette possibilità, per il passaggio da TARSU a tariffa ogni Comune dovrà deliberare in Consiglio Comunale un apposito "regolamento" per l'applicazione di quest'ultima: la competenza non può essere delegata comunque al Consorzio, nel caso dell'affidamento al COVAR 14 della gestione della tariffa, in quanto il comma 2 dell'art. 49 del D.lgs. 5/2/1997, n. 22 prevede che

siano i "Comuni" a istituire la tariffa per la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti: il dato letterale di tale norma è decisivo, riguardo a detta competenza in capo al singolo Comune. Infatti, successivamente nel medesimo articolo, si parla di:

- comma 8 - "enti locali" laddove si individua la competenza per la determinazione della tariffa (ammettendo, quindi, nel caso si propendesse per una interpretazione estensiva di tale termine ricomprendente anche i consorzi tra comuni, che detta tariffa possa essere "stabilita" non solo da questi ultimi, in quanto la parola "determinata" può essere intesa in una accezione più ampia dalla semplice equivalenza con la parola "deliberata": la prima ha un significato che comprende anche la procedura di conteggio della tariffa in questione, come evidenziato dal riferimento letterale del comma al piano finanziario: "8. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.");
- comma 9 - "soggetti gestori" laddove si individua il soggetto terzo, rispetto al Comune, che deve applicare la tariffa, con ciò ammettendo esplicitamente che tali soggetti siano, ad esempio, consorzi tra comuni o aziende private ("9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.");

Qualora la singola Amministrazione comunale non ritenesse indispensabile l'adozione di una specifica deliberazione consigliare con la quale operare la scelta di cui sopra, potrebbe essere comunque sufficiente stabilire l'istituzione della tariffa gestione rifiuti con la medesima deliberazione consigliare di approvazione del regolamento per l'applicazione di quest'ultima; nel caso, poi, il singolo ente non intendesse mantenere la titolarità della tariffa, volendo farla applicare dal COVAR 14, sarebbe sufficiente l'inserimento, nel detto "regolamento", di un articolo del seguente tenore:

"ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di _____ nella forma di cui agli articoli 114 e 115 del d.lgs 267/2000 è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del d.lgs. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.

La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa, secondo le modalità dell'art...., da(SOGGETTO GESTORE)."

Per tutto quanto sopra considerato, il Presidente propone al Consiglio Comunale di assumere la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il CITS gestisce già da alcuni anni i servizi di Igiene Urbana per il nostro Comune ed i relativi costi vengono regolarmente fatturati e rimborsati dal Comune, che li ha finanziati per l'anno 2003, con l'applicazione della TARSU a copertura del 92,00% del valore complessivo;
- la L.R. 24/2002 ha previsto la trasformazione dei Consorzi già esistenti in Consorzi Obbligatori di Bacino con assunzione in proprio delle funzioni di governo e coordinamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché di concorso nel governo dei processi di trattamento finale attraverso la partecipazione alla costituenda ATO;
- in attuazione della L.R. 24/2002, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 20 del 28/11/2003, il Consorzio ha provveduto ad approvare gli Atti costitutivi

(Convenzione/Statuto) necessari per la trasformazione in Consorzio Obbligatorio di Bacino assumendo la denominazione del neo costituito COVAR 14;

- lo Statuto del neo costituito COVAR 14 prevede: l'assunzione delle funzioni di governo, il coordinamento dei servizi, la definizione della tariffa attraverso un procedimento basato sul piano finanziario e sul sistema tariffario consortile (predisposto dal Consorzio). Ciascun Comune può rimodulare la propria tariffa, motivandone adeguatamente le esigenze, intervenendo sui coefficienti correttivi proposti, e decidere se attribuirne la riscossione al Consorzio oppure mantenerla in capo al Comune.

Per quanto sopra premesso è possibile optare per le seguenti alternative:

- A) gestione consortile del ciclo integrato del rifiuto, intesa come funzione normativa e regolamentare di raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, e conseguente predisposizione del Piano Finanziario e della Tariffa a copertura dei costi del servizio rifiuti solidi urbani, riservando alla Giunta del singolo Comune l'approvazione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, ultimo capoverso del nuovo Statuto Consortile, e affidandone la riscossione al Consorzio,
- B) titolarità della Tariffa rifiuti solidi urbani (o della Tarsu) e quindi approvazione e riscossione riservata al Comune, con il Consorzio di bacino che provvede alla gestione del servizio raccolta e trattamento rifiuti e ne riceve il corrispettivo.

Ritenuto opportuno procedere secondo le modalità previste alla lettera A;

Uditi i seguenti interventi:

- il cons. CORPILLO non condivide la scelta del passaggio a tariffa già dal 2004 visto che è possibile per il Comune di Carignano rimandarla al 1° gennaio 2005 con un ricarico sui cittadini dell'aumento della copertura del costo di detto servizio solamente su un anno invece che su due,

Risponde l'ass. NEGRO spiegando che la scelta del passaggio a tariffa già dal 2004 è collegata strettamente al passaggio al sistema di raccolta dei rifiuti "porta a porta" che nella nostra città verrà avviato a partire dal giugno 2004.

Il SINDACO e l'ass. COLOMO intervengono ribadendo quanto affermato dall'ass. NEGRO e garantendo che nei prossimi mesi il Consiglio verrà informato in merito alla stesura del nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa gestione rifiuti che il Comune sta predisponendo e concordando con il COVAR 14.

Il cons. COSSOLO dichiara il proprio voto contrario allontanandosi dall'aula alle ore 22,40 e rientrando poi alle ore 22,49.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 – TU delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 11, contrari 5 (cons. Cossolo, Feraudo, Albertino, Margaria e Papa), 1 astenuto (cons. Corpillo) espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di prendere atto che si prevede l'entrata in vigore della Tariffa rifiuti solidi urbani di cui al DPR n. 158/1999 a partire dal 1° gennaio 2004;

- 2) di demandare al COVAR 14 la gestione completa della Tariffa, individuando nella forma di gestione consortile di cui al punto A) della premessa, quella più consona alle proprie esigenze;
- 3) di demandare alla G.C. l'approvazione della Tariffa del Comune di Carignano.

IL PRESIDENTE
(Antonio TAMMETTI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Valter ROLANDO)

Valter Rolando

Rep. N. 97

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 10 MAR 2004 all' Albo Pretorio del Comune (art. 124, c. I, D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Ezio CAFFER)

Ezio Caffer

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 20 MAR 2004 ;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4° del D.Lgs.n. 267/2000)
- perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c. 3° del D.Lgs. n. 267/2000)

Carignano, li 2 APR 2004



IL SEGRETARIO COMUNALE

Ezio Caffer

